

Impianto di videosorveglianza non conforme, sanzionata società di ristorazione

Con il provvedimento n. 167 del 12 marzo 2026, il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, Garante privacy) ha sanzionato una società di ristorazione relativamente all'utilizzo di un sistema di videosorveglianza in violazione della normativa per la protezione dei dati personali, in particolare dei principi di liceità e trasparenza, nonché delle garanzie previste dalla normativa nell'ambito del controllo a distanza dei lavoratori.

Preliminarmente, si evidenzia che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza determina un trattamento di dati personali. Conseguentemente, tale attività deve rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e aderire ai principi stabiliti dall'art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, Regolamento UE). In particolare, il principio di trasparenza impone di informare gli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. Dunque, il titolare del trattamento è tenuto a predisporre idonei cartelli informativi affinché gli interessati siano consapevoli delle riprese tramite un sistema di videosorveglianza.

Il principio di liceità, invece, richiede che il trattamento sia conforme alle discipline di settore applicabili. Al riguardo si richiama l'art. 88 del Regolamento UE, che consente agli Stati membri di adottare disposizioni più specifiche per il trattamento dei dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro. Ne deriva che il legislatore nazionale, con l'art. 114 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, Codice privacy), ha stabilito più specificatamente l'osservanza dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il quale disciplina l'impiego di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. L'installazione di detti impianti richiede la previa stipulazione di un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di accordo, è richiesto il rilascio di apposita autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Si evidenzia che la violazione della citata disposizione è penalmente sanzionata.

Alla luce del quadro normativo soprariportato, si rileva che l'istruttoria ha evidenziato i seguenti aspetti di non conformità:

- carenza di idonei cartelli informativi, considerato che la videosorveglianza riguardava più locali a fronte dell'installazione di un unico cartello, in violazione del generale principio di trasparenza, ex art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento UE e degli obblighi informativi cui è tenuto il titolare del trattamento, ex art. 13 del Regolamento UE;
- assenza dell'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro precedente all'installazione e avvio dell'impianto di videosorveglianza, in violazione del principio di liceità, ex art. 5, par. 1, lett. a), in combinato disposto con l'articolo 88, par. 2, del Regolamento UE e gli articoli 114 del Codice privacy e 4 della legge 300/1970, tenuto conto del trattamento di dati personali anche in riferimento a lavoratori;
- assenza di misure di sicurezza considerato che l'accesso alle immagini registrate avveniva senza l'utilizzo di credenziali, in violazione degli articoli 5, par. 1, lett. f, e

32 del Regolamento UE, che dispone da parte del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento la messa in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il Garante privacy ha pertanto irrogato una sanzione amministrativa pari a euro 2.000 e, al contempo, ha ordinato al titolare del trattamento di provvedere, entro trenta giorni, all'installazione di idonea cartellonistica informativa, nonché di adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate volte a consentire ai soli soggetti legittimati, alla luce delle finalità legittimamente perseguite e nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Ispettorato del lavoro di Padova-Rovigo, di accedere alle immagini trattate mediante il sistema di videosorveglianza.